

TRIBUNALE ROMA

3 OTTOBRE 1995

PRESIDENTE EST.: CERMINARA

IMPUTATI: GENTILI, BERTOTTI

Diffamazione • Utilizzo di espressioni ingiuriose • Contesa politica • Scriminante • Non sussiste

Per quanto un costume di lassatezza e di scarsa correttezza nel dibattito politico abbia orientato la giurisprudenza a una definizione più elastica della offensività dei termini usati in tali occasioni, l'utilizzo di espressioni di per sé ingiuriose (nella fattispecie « verme ») e la minaccia di una fine cruenta (« ci metteremo poco a schiacciarlo ») integra gli estremi del reato di diffamazione.

Diffamazione • Riproduzione fedele di frase ingiuriosa • Responsabilità del giornalista • Non sussiste

Il giornalista che riproduca fedelmente una altrui dichiarazione ingiuriosa riguardante un argomento di interesse pubblico (nella fattispecie: contesa politica) esercita il diritto di cronaca, né può essergli imposto l'obbligo di edulcorarla nel contenuto o nella forma.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Si procede a carico di Bertotti Elisabetta e di Gentili Alberto per il reato p.e.p. dell'art. 595 cod. pen. avendo la prima — nell'ambito di una intervista rilasciata al giornalista Gentili Alberto e pubblicata in Roma sul quotidiano « Il Messaggero » in data 21 ottobre 1992 — offeso la reputazione di Primon Paolo, dichiarando fra l'altro quanto segue: « Primon è un verme e ci metteremo poco a schiacciarlo; non è più un leghista, è stato espulso dal movimento perché scorretto e sleale ».

Il secondo perché offendeva la reputazione di Primon Paolo, mediante la pubblicazione sul quotidiano « Il Messaggero » di un articolo a sua firma nel quale testualmente si riportavano le seguenti frasi dell'on. Elisabetta Bertotti, deputato della Lega Nord: « Primon è un verme e ci metteremo poco a schiacciarlo; non è più un leghista, è stato espulso dal movimento perché scorretto e sleale ».

MOTIVI DELLA DECISIONE. — L'attribuibilità delle frasi riportate nell'articolo in questione alla Bertotti non è dubbia. Vi è la parziale ammissione della imputata, che ha affermato di aver fatto delle dichiarazioni al giornalista per commentare il distacco del Primon dalla « Lega Nord », limitandosi solo, in ordine alla pronuncia della frase « Primon è un verme », a negare la precisa concatenazione delle parole assumendo di aver genericamente affermato che « i vermi non meritano che di essere schiacciati »... Questa specificazione non cambia evidentemente il tono e il contenuto del discorso, poiché escluso che tra i due si discutesse di argomenti relativi alle caratteristiche e alla classificazione dei suddetti animali e al tipo di rapporto da avere con gli stessi (rapporto del resto già definito dalla imputata con una immotivata decisione di sterminio), è evidente che venivano attribuiti al Primon, sia il destino del verme (soppressione per schiacciamento) sia i suoi requisiti morali (il verme è, impropria-

mente, ma generalmente ritenuto essere fornito di ripugnante concezione morale).

D'altra parte la Bertotti, che ben conosceva la stesura dell'articolo non ha chiesto alcuna rettifica né sul contenuto generale dell'articolo stesso né sulle frasi virgolettate.

La portata diffamatoria delle frasi in questione appare di tutta evidenza. Anche se un costume di rilassatezza e di scarsa correttezza nel dibattito politico ha orientato la giurisprudenza a una definizione più elastica della offensività dei termini usati in tali occasioni, tuttavia proprio tenuto conto del contesto in cui l'intervista si è svolta risulta chiara la valenza diffamatoria delle dichiarazioni.

In effetti la Bertotti ha teso a sminuire il significato politico della scissione dal suo schieramento politico effettuata dal Primon, facendo una opera di demolizione della personalità del suo avversario.

Gli epiteti « verme, scorretto, sleale » sono diretti a presentare all'opinione pubblica una persona con un basso livello morale che, come è precisato meglio nelle rimanenti frasi virgolettate nell'articolo, non si è fatto scrupolo a mettere insieme un gruppo di persone con precedenti penali, per compiere una operazione a danno della Lega Nord. È evidente quindi che i termini usati non solo non possono avere una sorta di scriminante inserendoli in una sia pur accesa competizione politica, ma proprio da questa collocazione traggono la loro caratterizzazione di attacco alla sfera personale del Primon, che si è inteso squalificare per sminuire il peso della scelta politica da lui attuata.

Il reato appare quindi configurato sia nell'aspetto oggettivo che in quello soggettivo. Ne consegue la declaratoria di penale responsabilità della prevenuta cui, per la mancanza di precedenti penali, vanno concesse le attenuanti generiche. La pena va quindi determinata in L. 2.000.000 di multa (pena base L. 3.000.000 di multa diminuita per l'applicazione delle attenuanti).

Conseguono alla condanna l'obbligo nei confronti della parte civile di pagamento delle spese processuali, risarcimento del danno e rifusione spese, specificate in dispositivo.

Il danno sopportato dal Primon appare grave in quanto attiene non solo alla sua attività pubblica, ma anche alla sua onorabilità complessiva. Non è stato contestato dalla difesa che nell'area in cui il Primon esercita la sua attività politica e professionale, egli è persona con una vasta cerchia di relazioni sociali e economiche, che non vi è dubbio siano state intaccate dalla diffamazione attuata dalla imputata. Il danno complessivo appare dunque essere superiore alla somma che si ritiene equo stabilire in via provvisoria in L. 10 milioni.

Per quanto attiene la posizione dell'altro imputato, il giornalista Alberto Gentile, ritiene il Tribunale dover accedere alla tesi avanzata dalla difesa. In effetti, ottenuta la dichiarazione della Bertotti, era diritto del Gentile pubblicarla nella sua interezza, offrendo ai lettori del suo giornale un preciso spaccato delle modalità con cui si svolge il dibattito politico. Non può essere fatto carico a chi deve offrire alla pubblica opinione una notizia, che ha sicuramente un interesse pubblico, l'obbligo di edulcorarla nel contenuto o nella forma.

Avendo quindi il Gentile fatto uso di un diritto riconosciutogli dall'ordinamento giuridico, egli va assolto perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M. — Visto l'art. 533 cod. proc. pen.

Dichiara Bertotti Elisabetta colpevole del reato a lei ascritto e concesse le attenuanti generiche la condanna alla pena di L. 2.000.000 di multa e spese di giustizia.

Ordina la pubblicazione per una sola volta per estratto della sentenza sul quotidiano « Il Messaggero ».

Condanna l'imputata al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede nei confronti della parte civile, assegnando a favore della parte civile a carico dell'imputata a titolo di provvisionale, la somma di L. 10.000.000 e condanna altresì l'imputata alla rifusione delle spese processuali, liquidate in L. 3.000.000 per onorari, spese e diritti.

Visto l'art. 530 cod. proc. pen.

Assolve Gentili Alberto dalla imputazione a lui ascritta perché il fatto non costituisce reato.